

FOGLIO INFORMATIVO

## **FIDO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID-19**

**Anticipazione sociale in favore dei Lavoratori destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel D.L. “Cura Italia” e D.L. “Rilancio”**

Prodotto riservato ai consumatori

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica	Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Sede legale e sede amministrativa	Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti (AT)
Recapito telefonico	tel. 0141/393111 – fax 0141/355060
Indirizzo telematico	<a href="mailto:info@bancadiasti.it">info@bancadiasti.it</a> - <a href="http://www.bancadiasti.it">www.bancadiasti.it</a>
Codice ABI	06085.5
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia	5142
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	00060550050
Sistemi di garanzia	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### **CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**

#### **Caratteristiche**

È un finanziamento diretto a consentire le anticipazioni sociali in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n° 18/2020 e D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. “Decreto Rilancio” e successive modifiche o integrazioni): il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti ha aderito alla Convenzione stipulata in data 30/03/2020 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Rappresentanze Sindacali e Datoriali che contiene specifiche previsioni in materia.

La Convenzione prevede l’anticipazione da parte della Banca dell’indennità spettante al Lavoratore, per un importo forfettario complessivo massimo pari a 2.800 €, da riproporzionare in caso di durata inferiore o di rapporto a tempo parziale.

L’Anticipazione è riservata ai clienti della Banca titolari/contitolari di un rapporto di conto corrente operativo su cui risultino canalizzati gli emolumenti in maniera continuativa.

Per l’accensione dell’apertura di credito, i Lavoratori devono inoltre essere intestatari di un conto corrente “dedicato”, utilizzabile esclusivamente per le operazioni di anticipazione delle integrazioni salariali e di accredito dei pagamenti da parte dell’INPS o del Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato FSBA.

L'anticipazione è inoltre subordinata a:

- sottoscrizione da parte di ogni Lavoratore di un mandato irrevocabile per l'accredito sul conto corrente "dedicato" delle integrazioni salariali spettanti;
- consegna alla Banca della comunicazione ricevuta dall'azienda dell'avvenuta collocazione in cassa integrazione;
- consegna alla Banca da parte dell'impresa (datore di lavoro) della documentazione prevista nell'accordo quadro sopra richiamato;
- positiva valutazione del merito di credito del soggetto affidato.

L'Anticipazione, che avrà scadenza 30/06/2021, verrà concessa nella forma di fido di conto corrente a valere su un conto dedicato in capo al singolo lavoratore per il quale ogni tipologia di onere e spesa sarà pari a zero, compreso l'eventuale bollo e l'estinzione dell'utilizzo avverrà con il versamento, direttamente da parte dell'INPS o da parte del Fondo Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato FSBA, delle spettanze del Lavoratore sul medesimo conto corrente.

L'utilizzo della linea di credito per anticipazione avverrà progressivamente in relazione alle ore effettive di fruizione del trattamento di integrazione salariale. L'anticipazione delle indennità è pari ad euro 4,00 per ciascuna ora di cassa integrazione spettante al Lavoratore nel mese di riferimento e sarà resa disponibile sul conto corrente di accredito dello stipendio previa presentazione da parte del Lavoratore stesso dell'apposita documentazione (Dichiarazione del Datore di Lavoro e Cedolino/Busta Paga), comprovante il numero di ore di CIG effettuate.

Alla scadenza, l'Anticipazione non dovrà presentare saldi debitori, eventuali utilizzi residui dovranno essere estinti dal Lavoratore entro i 30 giorni successivi.

La Banca non percepirà compensi per il servizio svolto con riferimento sia al conto corrente dedicato sia al Fido in conto corrente per anticipazione indennità CIG.

### Principali rischi tipici

- ✓ in caso di mancato pagamento da parte dell'INPS o del Fondo Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato FSBA la Banca richiederà al cliente il rimborso delle anticipazioni effettuate.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	TAEG (*)
Esempio per un lavoratore cassa integrazione 9 settimane a tempo pieno: Importo totale del credito € 1.400, a durata determinata (7 mesi, con utilizzo pieno per l'intero periodo)	0,00%

In ogni caso al cliente titolare di un fido saranno applicate le condizioni tempo per tempo vigenti nel rispetto della legge sull'usura (L. 108/1996).

(\*) per le specifiche Vi invitiamo a consultare la legenda

<b>VOCI DI COSTO</b>			
<b>Importo massimo finanziabile</b>		€ 2.800,00	
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	0,00%
		Commissione onnicomprensiva (Commissione per la messa a disposizione delle somme)	0,00%
	<b>Sconfinamenti</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	Utilizzo non consentito
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	Utilizzo non consentito
<b>ALTRE SPESE</b>	Invio estratto conto di ogni documento di sintesi e ogni altra comunicazione non obbligatoria ai sensi della direttiva PSD e attinente il conto	€ 0,00	
<b>TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA</b>	Conteggiato sugli interessi debitori dalla data di esigibilità sino alla data di effettivo pagamento	0,00 %	
<b>PERIODICITA' DEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI, ADEBITO COMMISSIONI E SPESE</b>	Periodicità del conteggio degli interessi (calcolo degli interessi con riferimento all'anno civile)	Annuale	
	Periodicità di addebito di commissioni e spese	Trimestrale	

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it).

## RECESSO - TEMPI DI CHIUSURA E RECLAMI

### Recesso

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha facoltà di recedere, con effetto immediato dal contratto al ricorrere di un giustificato motivo mediante invio lettera raccomandata.

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso deve essere esercitato dal Cliente mediante una delle seguenti modalità:

- invio di email alla filiale della Banca da cui ha ricevuto il set contrattuale;
- invio di lettera raccomandata al seguente indirizzo: Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Piazza Libertà 23 14100 Asti (AT).

Il Cliente ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le stesse modalità sopra descritte.

Il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

In caso di esercizio del diritto di recesso rimangono fermi gli impegni, le dichiarazioni e le garanzie rilasciate. Il Cliente si impegna, altresì, a versare alla Banca l'Importo ricevuto a titolo di Anticipazione Sociale entro 30 giorni dall'esercizio del diritto di recesso.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il tempo massimo di chiusura è pari a n. 35 giorni lavorativi; qualora non siano presenti servizi collegati detto termine massimo è di 5 giorni lavorativi.

### Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca utilizzando una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R ovvero posta ordinaria da trasmettere alla Cassa di Risparmio di Asti Spa – Ufficio Reclami e Controversie con la Clientela – P.za Libertà 23 – 14100 Asti
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: [reclami@bancadiasti.it](mailto:reclami@bancadiasti.it) oppure posta elettronica certificata all'indirizzo: [reclami@pec.bancadiasti.it](mailto:reclami@pec.bancadiasti.it)
- fax al numero 0141-393134
- per iscritto presso la filiale/agenzia dove è intrattenuto il rapporto.

Nel rispetto della normativa vigente la Banca risponde sollecitamente e comunque entro il termine ordinario di 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

La Banca risponderà entro 15 giornate operative dalla ricezione se il reclamo è relativo alla prestazione di servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 giorni operativi.

Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o se insoddisfatto della risposta fornita dalla Banca in riscontro al reclamo, prima di ricorrere al Giudice, può:

- rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o alle filiali della Banca;
- presentare, anche in assenza di preventivo reclamo, una domanda di mediazione (procedura che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un

mediatore indipendente) all'Organismo operante presso il **Conciliatore Bancario Finanziario**, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che presenta una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Il Cliente ha inoltre diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sul sito internet della Banca, alla sezione "Reclami", il documento sulle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario e il Regolamento per la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. La stessa documentazione può essere richiesta alle filiali della Banca.

### GLOSSARIO

<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi	
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare	
<b>TAEG</b>	Tasso annuo effettivo globale, valore espresso in termini percentuali, è il tasso che rende uguali, su base annua i valori attualizzati degli impegni esistenti e futuri, è comprensivo degli interessi dovuti alla Banca e di tutti i costi, inclusi quelli per compensi di intermediari di credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che devono essere pagate in relazione al credito.	
	Esempio per un lavoratore cassa integrazione 9 settimane a tempo pieno: Importo totale del credito € 1.400, a durata determinata (7 mesi, con utilizzo pieno per l'intero periodo)	
	Accordato (importo in euro)	1.400,00
	Tasso debitore nominale annuo	0,00%
	Commissione per la messa a disposizione fondi	0,00%
	Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	€ 0,00
	Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	€ 0,00
	Interessi	0,00%
	Oneri	€ 0,00
TAEG	0,00%	
<b>Commissione trimestrale di messa a disposizione delle somme</b>	Remunerazione dovuta per il fatto che la banca s'impegna a tenere a disposizione del cliente affidato una somma di denaro. Tale commissione è calcolata in misura proporzionale all'ammontare del fido regolato in conto corrente, concesso al cliente per i giorni di permanenza dello stesso, a prescindere dall'effettivo utilizzo, e viene addebitata in via posticipata al termine di ciascun trimestre	

<b>CIG</b>	Prestazione che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orario ridotto presso aziende che fronteggiano gravi momenti di difficoltà
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extrafido”); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”)
<b>Invio estratto conto</b>	Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto
<b>Tasso degli interessi di mora</b>	Tasso annuo applicato sugli interessi debitori dalla data di esigibilità fino al loro effettivo pagamento. Il calcolo viene effettuato applicando la formula dell’interesse semplice
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore